

Corte UE: uno Stato può rifiutare la protezione a un rifugiato se già presente

“Uno stato membro può esercitare la sua facoltà di **dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale** se al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro stato membro”. È quanto si legge su un [documento ufficiale redatto dalla Corte di giustizia](#) dell’Unione europea il 22 febbraio. La sentenza emessa dai giudici europei ha riguardato il caso di un uomo che, dopo aver ottenuto nel 2015 lo status di rifugiato in Austria, si è visto negare lo stesso diritto in Belgio, l’anno successivo. Il richiedente **era approdato nel nuovo Paese per raggiungere le sue due figlie**, una delle quali minorenni. Qui infatti le bambine avevano ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria.

La vicenda poi è proseguita così. Nel 2018 l’uomo ha presentato al Belgio, “senza disporre di un diritto di soggiorno, una domanda di protezione internazionale. **Tale domanda è stata dichiarata inammissibile**”. Ecco il punto cruciale della questione, su cui la Corte è intervenuta, sostenendo che è lecito che un Paese possa intervenire in questo modo, respingendo la richiesta.

[#ECJ](#): A Member State may exercise its option to declare an application for [#InternationalProtection](#) inadmissible when the applicant has already been granted [#refugee](#) status by another Member State <https://t.co/ATb3CgbPvg>

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) [February 22, 2022](#)

C’è comunque un’eccezione, che si verifica quando il richiedente è il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria. In questo caso, la Corte dice che “è necessario provvedere **al mantenimento dell’unità del nucleo familiare**”. La sentenza aggiunge che per favorire tale l’unità familiare, il diritto europeo ha istituito “un certo numero di benefici **a favore dei familiari del beneficiario di protezione internazionale**”, a patto che sussistano tre condizioni. Secondo quanto riportato dal documento, il caso in questione non sembra soddisfare i requisiti necessari.

L’uomo ha quindi fatto ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità del Belgio, sostenendo che il diritto al rispetto della vita familiare e l’obbligo di prendere in considerazione l’interesse superiore del minore, di cui si parla nell’articolo 7 e nell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, **non era rispettato dalla**

Corte UE: uno Stato può rifiutare la protezione a un rifugiato se già
presente

decisione del Belgio. Dopo le accuse, il Consiglio di Stato belga ha deciso di interpellare la Corte europea, che ha appunto dato ragione alla decisione presa dal Paese.

[di Gloria Ferrari]